



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**30
28/04/2023**

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – ANNO 2023

IL SINDACO

Premesso

che sul BURL n. 33 del 26/04/2023, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Regione Lazio 19/04/2023 n. T00019- avente ad oggetto: “Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2023;

che tra l’altro prevede che i punti di campionamento, per la stagione balneare, inizia il 01/04/2023 e si conclude il 30/09/2023;

che secondo quanto indicato dalla Regione Lazio, sono le amministrazioni comunali interessate a predisporre l’adozione dei provvedimenti di competenza e pertanto l’apertura della stagione balneare, la quale inizia il 1 maggio e si conclude il 30 settembre 2023;

che la Regione Lazio si avvale di ARPA Lazio, viste le finalità per le quali è istituita, per comunicare al Ministero della Salute ed ai Comuni interessati quanto previsto dall’art. 6, commi 7 e 9 del D. Lgs. 116/08:

- ogni sospensione del programma di monitoraggio, indicandone le ragioni;
- i risultati dei programmi di monitoraggio, anche ai fini delle disposizioni di cui agli artt. 14, comma 2, e 15, comma 3, che prevedono la pubblicazione degli stessi sul sito internet del Ministero della Salute per renderli consultabili da parte della cittadinanza e sul sito web dell’Agenzia;

che nell’ Allegato 1, della predetto Decreto del Presidente della Regione Lazio , il prelievo fatto nelle acque del Lago Albano risultano essere:

COD.PUNTO DI PRELIEVO (ex D.P.R. 470/82)	DESCRIZIONE PUNTO DI PRELIEVO	LONG (WGS84)	LAT (WGS84)	CLASSE (dati 2019-2022)
1	1750 m. dx emissario	12,654986	41,757718	sufficiente
3	4350 m. dx emissario	12,674693	41,754913	eccellente
4	Cabina sollevamento Villa Pontificia	12,662364	41,738037	eccellente

RITENUTO:

opportuno procedere, con la presente, alla revoca della precedente ordinanza n. 111 del 23/09/2022 **“DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO “**;

Visti gli artt. 50 e art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n.116/2008 ;

Visto il D.Lgs, n. 152/2006 e succ. integrazioni e modificazioni;

ORDINA

Che la stagione balneare del LAGO ALBANO nel territorio di Castel Gandolfo inizia il 01/05/2023 e termina il 30/09/2023

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 30 Settembre 2023 sulle spiagge del Comune di Castel Gandolfo è fatto DIVIETO di:

1. accendere fuochi, falò ed esercitare spettacoli pirotecnici
2. gettare/abbandonare sul lago e sugli arenili, rifiuti di qualsiasi genere
3. utilizzare attrezzature balneari ed accedere alle spiagge dopo le ore 21,00 fino al 31 agosto e dopo le ore 20,00 dal 31 agosto al 30 settembre, fatte salve espresse deleghe;
4. lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
5. sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
6. sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità competente;
7. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario.
8. effettuare la pubblicità mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica;
9. pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore destinate alla balneazione;
10. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;

11. effettuare lavori di straordinaria manutenzione di cui all'art. 3 (L) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, nonché interventi soggetti a concessione edilizia durante la stagione balneare;

Appare, inoltre, opportuno richiamare alcune delle regole di sicurezza generali relative alla balneazione e navigazione nel lago, al soccorso, agli obblighi posti in capo ai circoli velici, ai noleggiatori di natanti ed ai concessionari di strutture balneari

- a) Nelle spiagge in concessione vigilate ed in quelle libere indicate nel Piano Utilizzazione degli Arenili è permessa la balneazione durante le ore diurne e rispettando il limite di cento metri dalla riva.
- b) Il limite oltre il quale non è consentita la balneazione deve essere segnalato, a cura dei concessionari di strutture balneari frontisti, mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità di fronte lago delle concessioni nel numero minimo di due. Gli stessi concessionari devono, in caso di scarrocciamenti dei gavitelli, provvedere al loro corretto riposizionamento. A detti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione.
- c) I concessionari di aree demaniali, per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque, (profondità - 1,60 metri) entro il quale possono bagnarsi i non esperti di nuoto. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 20 l'uno dall'altro.
- d) L'uso delle tavole e degli altri natanti a vela e non dotati di propulsione a motore è consentito solo di giorno e con una buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed alla balneazione ed a tal fine devono tenere tra di loro una distanza di almeno 10 metri. Per i conduttori di tavole a vela, la cintura di salvataggio riconosciuta valida dalla Federazione Italiana Vela deve essere indossata in ogni condizione meteorologica. Per tutti gli altri natanti è fatto obbligo di avere a bordo una cintura di salvataggio omologata per ogni persona imbarcata, da indossare in caso di vento ed acque mosse ovvero, per le piccole imbarcazioni a remi od a pedali, di cui al successivo punto 6. di un salvagente anulare ogni due persone.
- e) La navigazione avviene nel rispetto delle norme vigenti per l'attività sportiva e da diporto.
- f) L'impiego dei natanti a vela è vietato:
 - i. sulle rotte delle unità effettuanti trasporto di passeggeri;
 - ii. nelle vicinanze di pontili di approdo, sia pubblici che privati, a meno che non siano legalmente in uso da parte del conduttore e limitatamente alle manovre di uscita e di approdo;
 - iii. nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;
 - iv. nelle aree delimitate per specifici usi (campi di gara, sci nautico, corridoi di ammaraggio per aeromobili effettuanti interventi di emergenza, ecc...);
 - v. nei corridoi di uscita e di approdo per la navigazione a motore consentita;
 - vi. entro 100 metri dalla riva nelle zone riservate alla balneazione; I titolari di licenze per il noleggio di tavole a vela e le scuole ed i circoli velici devono predisporre corridoi di accesso e di uscita debitamente segnalati da boe comprese nei 50 metri di fascia dalla costa, ed autorizzati dall'Autorità responsabile della sicurezza, in cui consentire le manovre di uscita e di approdo a velocità di sicurezza, impegnandosi a consentirne l'uso anche a privati muniti di mezzi propri o noleggiati senza pretendere compenso alcuno.
- g) I Circoli velici e le Associazioni sportive devono inoltre:

- i. rispettare le norme generali di sicurezza riportate nell'apposito regolamento per la navigazione da diporto, nonché quelle predisposte dalla Federazione Italiana Vela e dalle Federazioni o Organizzazioni a cui aderiscono;
 - ii. assicurare il possesso delle dotazioni di sicurezza che i natanti devono avere a bordo, per tipo e specie di navigazioni e comunque munirsi almeno di un salvagente per ogni persona imbarcata;
 - iii. regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla navigazione ed alla balneazione. A tal fine i natanti a vela devono tenere tra loro una distanza di almeno 10 metri.
 - iv. essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi;
- h) l'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, iole, sandolini, pattini) è consentito di giorno con lago calmo e con buone condizioni metereologiche ad una distanza non superiore ai 200 metri dalla riva. Su tali natanti possono essere trasportati un numero massimo di persone stabilite dal costruttore e le dotazioni di bordo devono essere quelle della normativa vigente.
- i) l'impiego di natanti a remi o a pedali è vietato sulle rotte delle unità effettuanti trasporti di passeggeri, nelle aree delimitate per specifici usi (campi di gara, sci nautico, corridoi di ammaraggio, per aeromobili effettuanti interventi di emergenza, ecc...), e nei corridoi di uscita e di approdo per la navigazione a motore consentita.
- j) I natanti oggetto di attività di noleggio devono essere contrassegnati visibilmente con gli estremi di identificazione del titolare della licenza di noleggio o dello stabilimento balneare autorizzato accompagnato dal numero d'ordine del natante.
- k) I noleggiatori di natanti a remi, a pedali e a vela, devono inoltre:
 - i. rispettare le norme di sicurezza secondo le vigenti leggi;
 - ii. mantenere in perfetta efficienza i propri mezzi;
 - iii. munirsi di corridoi di ingresso delle imbarcazioni, segnalati da boe con bandierine di colore giallo, compresi nei 200 metri di fascia di costa;
 - iv. individuare il limite 200 mt. dalla costa oltre il quale i natanti non possono allontanarsi, mediante l'apposizione di minimo numero 4 boe con bandierina rossa;
 - v. dotare i natanti di salvagente in un numero non inferiore alla metà dei passeggeri consentiti e/o trasportati e di una fune per l'eventuale recupero;
 - vi. dotare obbligatoriamente i noleggiatori che non sanno nuotare di un giubbotto salvagente;
 - vii. assicurarsi che al momento del noleggio coloro che prendono posto sul natante siano in numero inferiori o uguale a quelli previsti per legge come passeggeri;
 - viii. rendere edotti i noleggiatori mediante avviso ben visibile di tutte le prescrizioni di cui sopra;
 - ix. provvedere alla stipula per ogni singolo viaggiatore e per singolo natante, di apposito contratto contenente, oltre le prescrizioni di sicurezza cui 10 debbono attenersi, la dichiarazione della capacità di saper nuotare o meno, gli obblighi e le responsabilità;
 - x. munirsi di cassetta pronto soccorso e di estintori.
- l) I concessionari di strutture balneari, contestualmente all'apertura al pubblico devono attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto le disposizioni vigenti in materia ed in particolare:
 - i. istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione centrale rispetto al fronte lago ed un assistente bagnante per ogni cento metri e frazioni successive di fronte balneare.

- ii. avere una imbarcazione di emergenza presso ogni stabilimento.
- iii. la postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovrà essere issata: BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione. BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio. BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.
- iv. alla postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnante munito di idoneo brevetto rilasciato dalle organizzazioni competenti. L'assistente bagnante indossa l'apposita tenuta indicante la qualifica ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico dello stabilimento. In nessun caso l'assistente bagnante può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni. Il servizio di assistenza ai bagnanti deve essere garantito durante tutto l'orario di apertura dello stabilimento.
- v. I concessionari dovranno garantire il servizio di salvataggio anche nelle spiagge adiacenti alle aree in concessione.

per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza si rinvia

- al regolamento comunale per la gestione degli arenili, <https://www.comune.castelgandolfo.rm.it/index.php/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/piano-utilizzazione-arenile>
- al regolamento per sicurezza della navigazione lacuale della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana)

CON ESPRESSO AVVISO

che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e al regolamento attualmente vigente per L'UTILIZZAZIONE degli ARENILI, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro;

che il presente provvedimento è suscettibile di modifica;

il Comando del Corpo Associato di Polizia Locale di Albano Laziale e Castel Gandolfo gli altri Agenti della Forza Pubblica restano incaricati per la vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al termine della stagione balneare, salvo nuovo provvedimento.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale del Comune.

Il presente atto, sarà trasmesso;

alla Prefettura di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it

al CUTFA A Rocca di frm43070@pec.carabinieri.it

al Parco dei Castelli Romani parconaturalecastellirromani@regione.lazio.legalmail.it

ai Carabinieri Castel Gandolfo trm23830@pec.carabinieri.it

alla Polizia di Stato comm.albano.rm@pecps.poliziadi stato.it

alla Città Metropolitana di Roma Capitale pianificaterr@pec.cittametropolitana.gov.it

alla Regione Lazio areaconcessioni@regione.lazio.legalmail.it

alla Regione Lazio vigilanzaidro@regione.lazio.legalmail.it

ai concessionari delle strutture balneari.

al Corpo associato Polizia Locale polizia.locale@pec.comune.albanolaziale.rm.it

Il Sindaco

ALBERTO DE ANGELIS

Il Sindaco

ALBERTO DE ANGELIS / Intesi Group S.p.A.